


Assemblea degli Azionisti

Siena 21 Maggio 2014

Categoria **Servizio Assemblea**

| Cognome | Nome | Società |
|--------------|--------------------|---------|
| BAROSINI | ANTONIO | |
| BATI | CARLOTTA | |
| BEGANI | DIMITRI | |
| BENINI | ALESSANDRO | |
| BERNARDI | FABRIZIO | |
| BEZZINI | FEDERICA | |
| BIZZARRI | ELISABETTA | |
| BONACCHI | NICOLA | |
| BONDI | LORENZA | |
| BONFIGLIO | MASSIMILIANO | |
| BORGHESI | MARIO | |
| BRAGADIN | MARCO | |
| BUS | EDOARDO | |
| CARNEADE | ETTORE | |
| CARUSO | LUCIO | |
| CASINI | VICTOR HUGO | |
| CASTELLINI | CINZIA | |
| CESARINI | CRISTINA | |
| CHIULLI | FRANCESCO | |
| CIACCI | FLAVIO | |
| CIGALOTTI | PAOLO | |
| CIONI | LUCIANO | |
| CONTI | GIOVANNI | |
| D'ANGELO | FRANCESCO | |
| DA RIO | MARTINO | |
| DALLA RIVA | ILARIA MARIA | |
| DALLE MURA | STEFANO | |
| DRAGHI | BARBARA | |
| FANETTI | TIZIANA | |
| FRANCESCHINI | CARLO | |
| GALEAZZI | SARA | |
| GALGANI | CHIARA | |
| GALLO | FEDERICO | |
| GIANNETTI | SIMONA | |
| GRANAI | ROBERTO | |
| GRAZIANI | PAOLO | |
| GUIGGIANI | GUIDO | |
| IERARDI | ALESSANDRO | |
| JANNACCONE | GIOVANNI | |
| LAPUCCI | LUISA | |
| LEO | RITALBA | |
| MACIS | SONIA | |
| MAGGIO | DOMENICO | |
| MANDIROLA | DENISE | |
| MANDOLA | ANNA | |
| MARCHETTI | PIER GAETANO-CARLO | |
| MIGLIORINI | LUIGI | |
| MINACCI | DANIELA | |
| MINGRONE | BERNARDO | |
| MONICELLI | ENRICO | |
| MONTALBANO | ALFREDO | |
| NIGI | MARTA | |
| PARZANI | CLAUDIA | |
| PASQUI | DEVID | |
| PEDANI | ALESSANDRO | |
| PERTILE | LUISA | |
| PIERI | STEFANO | |
| PIERONI | DUCCIO | |
| PIZZETTI | LETIZIA | |
| PUNZO | GIOVANNI | |
| PUTATURO | GAETANO | |

ALLEGATO LETT. A ALL'ATTO
 N° 33233 DI REPERTORIO
 N° 15762 DI RACCOLTA



(Handwritten signature)

Assemblea degli Azionisti

Siena 21 Maggio 2014

Categoria **Servizio Assemblea**


| Cognome | Nome | Società |
|------------|------------|---------|
| QUARANTA | LUCA | |
| RAIMONDO | SONIA | |
| RICCI | GIAMPIERO | |
| RICCUCCI | PATRIZIA | |
| RONCUCCI | ANDREA | |
| ROSI | ANTONIO | |
| ROSSATO | MARGHERITA | |
| ROSSI | ROBERTO | |
| ROTUNNO | PASQUALE | |
| ROVELLINI | ANDREA | |
| RUGGERI | MAURO | |
| SALVO | NICOLETTA | |
| SANDRETTI | BRUNA | |
| SCALIOTI | ROSSELLA | |
| SCUDELLA | ANGELA | |
| SERRA | GIANLUCA | |
| TASSINI | MANUELA | |
| TOMBARI | UMBERTO | |
| TOZZI | FEDERICO | |
| TRAMONTANA | SIMONA | |
| VALLI | GUIDO | |
| VIERI | BRUNO | |
| ZAGO | ENZA | |
| ZERI | LORENZO | |

Presenti 85Categoria **Staff**

| Cognome | Nome | Società |
|-------------|-----------|---------|
| FANTI | VALENTINO | |
| FLORIO | PIERO | |
| MARCHETTI | BEATRICE | |
| QUAGLIANA | RICCARDO | |
| SCANNICCHIO | FRANCESCO | |
| TOSELLI | BARBARA | |

Presenti 6Categoria **Stampa**

| Cognome | Nome | Società |
|-------------|-----------|---------|
| ALOISI | SILVIA | |
| BALDI | GIULIA | |
| BAZZICHI | MARCO | |
| BERNABEI | STEFANO | |
| BIAGINI | ALEANDRO | |
| BONCIANI | MAURO | |
| CALEO | CHIARA | |
| CAPODANNO | NICOLA | |
| CASELLI | DANILO | |
| CHIARANO | FRANCESCA | |
| D'AGATA | GIUSEPPE | |
| D'OPPIDO | STEFANIA | |
| DI PASQUALE | SERGIO | |



A large, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a sharp point.

Assemblea degli Azionisti


Siena 21 Maggio 2014

Categoria **Stampa**

| Cognome | Nome | Società |
|------------|------------|---------|
| FERRARESE | ALBERTO | |
| FRULLANTI | ANDREA | |
| GRAZIOLA | GERARDO | |
| GRECO | ANDREA | |
| GUALTIERI | LUCA | |
| LA MORTE | CRISTIAN | |
| LANDAU | IANINA | |
| LAZZERONI | PAOLO | |
| LOZZI | LUCA | |
| MARTINI | PAOLO | |
| MASONI | FRANCO | |
| MATTIOLI | AUGUSTO | |
| MAX | BROD | |
| MUGNAINI | DOMENICO | |
| PAOLUCCI | GIANLUCA | |
| PELLISSIER | JAN PHILIP | |
| PERUZZI | CESARE | |
| SECCHI | GULMARO | |
| SIRLETTI | SONIA | |
| STRAMBI | TOMMASO | |
| TANI | ALDO | |
| VANNONI | SAMUELE | |

Presenti **35**Categoria **Ospite**

| Cognome | Nome | Società |
|------------|---------------|---------|
| BETTI | SERGIO | |
| BIANCHI | LUCA | |
| BONSIGNORE | ROBERTO | |
| CARRETTA | ALESSANDRO | |
| CUCINI | VARENO | |
| DEI | CAMILLA | |
| DIBITONTO | COSIMO | |
| FORTE | MARCO | |
| GRANATA | ENRICO | |
| GROPPI | PASQUALFRANCO | |
| HEBRARD | FREDERIC | |
| MANSI | ANTONELLA | |
| MASCIA | FILIPPO | |
| SALI | FEDERICA | |
| VOLTOLINI | GABRIELE | |
| WHAMOND | CRISTIAN | |

Presenti **16**

Totale Generale **142**



ALLEGATO LETT. **B** ALL'ATTO

N° **33233** DI REPERTORIO

N° **15762** DI RACCOLTA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Gli Azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o "Società" o "Banca") sono convocati in Assemblea straordinaria il giorno **20 maggio 2014** alle ore **9.30** in Siena, Viale Mazzini 23, in seconda convocazione il giorno **21 maggio 2014**, stessa ora e stesso luogo, e occorrendo in terza convocazione, il giorno **22 maggio 2014** stessa ora e stesso luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi in forma scindibile entro il 31 marzo 2015, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, previa revoca della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3 miliardi assunta dall'Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2013; relative modifiche allo Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

Informazioni generali

Le azioni, tutte ordinarie, sono attualmente n. 11.681.539.706 e ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.


Alla data del presente Avviso di Convocazione BMPS (i) detiene n. 1.000 azioni ordinarie proprie; e (ii) n. 295.236.070 azioni ordinarie a titolo di usufrutto, pari al 2,53% del capitale sociale ordinario; il diritto di voto relativo a tali azioni risulta sospeso.

Ferme restando le comunicazioni che saranno diramate ai sensi della normativa vigente, si precisa che, in esecuzione della delibera assunta in merito dall'Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2013, in data 5 maggio 2014 verrà effettuato il raggruppamento delle azioni ordinarie BMPS nel rapporto di una nuova azione ordinaria ogni 100 nuove azioni ordinarie esistenti e che per la gestione di eventuali frazioni di azioni non raggruppabili che dovessero derivare dall'operazione di raggruppamento si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento di tali frazioni senza aggravio di spese o commissioni svolto da un intermediario appositamente incaricato da BMPS.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Banca da un intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del **9 maggio 2014**, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea: pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.



Sarà possibile per i titolari di azioni depositate presso Banca Monte dei Paschi di Siena e possessori di *PasKey Internet Banking* effettuare anche tramite tale applicativo la richiesta di partecipazione in Assemblea, secondo le modalità ed i tempi tecnici indicati a mezzo lo stesso applicativo.

La partecipazione dei soci in Assemblea è regolata dalle norme di legge, regolamentari e statutarie in materia.

Procedura per l'esercizio del voto per delega

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge, utilizzando la formula di delega eventualmente inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario o, in ogni caso, compilando il modulo di delega disponibile sul sito internet www.mps.it. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Il rappresentante – attestando sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e la conformità della copia della delega all'originale della stessa – può consegnare, in luogo dell'originale, una copia della delega all'atto del ricevimento pre-assembleare. Tale copia può essere anche trasmessa, anticipatamente alla data dell'assemblea, alternativamente in formato elettronico tramite il sito www.mps.it (nella sezione *Corporate Governance /Assemblee*), o tramite *PasKey Internet Banking* per i possessori di tale applicativo o all'indirizzo di posta elettronica certificata bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it, o mediante invio al numero di fax [0577/296396](tel:0577296396).

Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.

Rappresentante Designato dall'Emittente

Per l'assemblea di cui al presente avviso di convocazione, BMPS ha designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il "TUF"), la *Computershare S.p.A.*, con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano (di seguito "**Rappresentante Designato**"), quale soggetto a cui l'avente diritto di voto, legittimato nelle forme di legge, può gratuitamente conferire delega con istruzioni di voto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 135-*undecies* del TUF. La delega al Rappresentante Designato ha effetto solo qualora siano impartite istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle materie all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato è conferita mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo con le istruzioni di voto disponibile sul sito internet www.mps.it oppure richiesto agli indirizzi in calce riportati. I moduli per il rilascio della delega e delle istruzioni di voto, debitamente compilati e firmati in originale, dovranno pervenire per posta al Rappresentante Designato – unitamente a copia di un documento di identità valido – entro le **ore 24 del 16 maggio 2014** (con riferimento alla prima convocazione), entro le **ore 24 del 19 maggio 2014** (con riferimento alla seconda convocazione) o entro le **ore 24 del 20 maggio 2014** (con riferimento alla terza convocazione) all'indirizzo di Via Monte Giberto n. 29, 00138 Roma. Copia della delega con istruzioni di voto, accompagnata da una dichiarazione che ne attesti la conformità con l'originale, potrà eventualmente essere anticipata al Rappresentante Designato, entro il medesimo termine,

per posta elettronica all'indirizzo ufficioroma@pecserviziottitoli.it o via fax al numero 06/45417450. Entro lo stesso termine delega e istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico 06/45417413 e la casella e-mail ufficioroma@pecserviziottitoli.it. La comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato: in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea – improrogabilmente entro il giorno **17 maggio 2014** compreso, terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione – trasmettendole, unitamente alla comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, al numero di fax **0577/296396** o all'indirizzo di posta elettronica certificata bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it. Alle domande sarà data risposta al più tardi durante la stessa Assemblea, anche mediante messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto delle relative risposte in formato cartaceo. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

La domanda - unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione e a copia di un documento di identità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) - dovrà essere presentata per iscritto e consegnata presso la Sede sociale (in Siena, Piazza Salimbeni 3, Area Legale e Societario) oppure inviata per posta raccomandata a "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Area Legale e Societario, Piazza Salimbeni 3, 53100, Siena" o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo bancamps.settoreaffarisocietari@postacert.gruppo.mps.it.

La titolarità della quota minima di capitale sociale sopra indicata è attestata da parte di un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom center of the page.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di legge contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; detta relazione deve essere trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della relativa richiesta, come sopra indicato. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni dell'organo di amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione con le modalità di legge.

Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione concernente l'argomento all'ordine del giorno sarà depositata nei termini di legge presso la Sede sociale (in Siena, Piazza Salimbeni 3) e presso la società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari 6) a disposizione dei soci che avranno facoltà di ottenerne copia. Detta documentazione (unitamente al presente avviso di convocazione) sarà altresì a disposizione sul sito internet www.mps.it, nella sezione Investor & Ricerca – Corporate Governance – Assemblee, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega ordinaria o al Rappresentante Designato, come sopra indicato. Sul medesimo sito internet sono inoltre disponibili una "guida per l'azionista" che riepiloga le norme che regolano la partecipazione dei soci in Assemblea precedentemente citate, nonché le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione all'assemblea, possono essere richieste ai seguenti numeri: 0577/296376 - 0577/293360 - 0577/294790 - 0577/293135.

Siena, 18 aprile 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Alessandro Profumo



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

20 maggio 2014 (prima convocazione) 21 maggio 2014 (seconda convocazione) e 22 maggio
2014 (terza convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO


redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

La presente documentazione non è destinata alla distribuzione, direttamente o indirettamente, negli o verso gli Stati Uniti (inclusi i suoi distretti e i protettorati, ogni Stato degli Stati Uniti e il Distretto di Columbia). Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act").

Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero a, per conto o a beneficio, di "U.S. Persons" (secondo la definizione fornita dal Regulation S del Securities Act) salvo i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti.

La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any State of the United States and the District of Columbia). These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933 (the "Securities Act"). The securities referred to herein may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. It may be unlawful to distribute these materials in certain jurisdictions. The information contained herein is not for publication or distribution in Canada, Japan or Australia and does not constitute an offer of Securities for sale in Canada, Japan or Australia.



Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, la "**Banca**" o la "**Società**" o "**BMPS**") vi ha convocato in Assemblea Straordinaria, per il giorno 20 maggio 2014 alle ore 9.30 in Siena, Viale Mazzini 23, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 21 maggio 2014, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione ed occorrendo ancora, per il giorno 22 maggio 2014, stessa ora e stesso luogo, in terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all'Ordine del Giorno:

- Aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi in forma scindibile entro il 31 marzo 2015, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, previa revoca della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3 miliardi assunta dall'Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2013; relative modifiche allo Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

La presente Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la "**Relazione**"), è redatta ai sensi del combinato disposto dell'art. 125-*ter* del D.Lgs.24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente integrato e modificato (il "**Testo Unico della Finanza**" o il "**TUF**") e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), nonché secondo quanto previsto dall'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, ed è finalizzata a fornire le necessarie informazioni sul sopra indicato argomento posto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria.

1. Motivazioni della proposta

Alla fine del mese di dicembre 2013, l'Assemblea dei soci di BMPS era stata chiamata a deliberare in merito a un aumento di capitale sociale per un ammontare massimo complessivo di Euro 3.000.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi di legge (l'**Aumento di Capitale Originario**). Come in dettaglio indicato nella documentazione predisposta in occasione dell'Assemblea tenutasi nel dicembre 2013, la proposta di aumento di capitale relativa all'Aumento di Capitale Originario era strumentale al perseguimento di alcuni obiettivi indicati nel Piano di Ristrutturazione di BMPS, approvato dalla Commissione Europea in data 27 novembre 2013 (il "**Piano di Ristrutturazione**"). In particolare, l'aspettativa della Società era quella di poter dare una rapida esecuzione all'Aumento di Capitale Originario al fine di poter cogliere una finestra di mercato ritenuta favorevole e creare quindi, subordinatamente all'autorizzazione della Banca d'Italia, i presupposti per (i) il rimborso di nominali Euro 3 miliardi di Nuovi Strumenti Finanziari; e (ii) il pagamento "per cassa" del *coupon* 2013 pagabile nel 2014 relativo ai Nuovi Strumenti Finanziari, attraverso

l'emissione e il contestuale riscatto di Nuovi Strumenti Finanziari, senza peraltro accrescere il *Common Equity Tier I*.

A seguito della presentazione di una proposta alternativa da parte del socio Fondazione Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'articolo 126-bis TUF, l'Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2013 ha ritenuto di approvare la medesima prevedendo un termine iniziale per l'avvio (per tale intendendosi la data di inizio del decorso del termine di esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, del Codice Civile) dell'Aumento di Capitale Originario del 12 maggio 2014.

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS, nel contesto delle osservazioni formulate rispetto alla proposta di delibera alternativa presentata dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena aveva manifestato una serie di preoccupazioni inerenti lo slittamento dell'avvio dell'operazione e relative ad eventi e circostanze che si sarebbero potute realizzare nel corso dei primi mesi del 2014, con particolare riferimento alle incertezze di mercato e quelle derivanti dalla c.d. *asset quality review* e dal successivo *stress test* (di seguito, collettivamente definiti come il "**Comprehensive Assessment**"), nonché al ricorso da parte di altre istituzioni bancarie italiane ed europee al mercato del capitale di rischio, con ripercussioni negative sulla capacità del mercato di assorbire l'offerta di azioni BMPS nell'ambito dell'aumento di capitale, anche in ragione di eventuali scelte di allocazione delle risorse da parte degli investitori istituzionali verso altri emittenti e/o paesi.

In data 11 marzo 2014, la Banca Centrale Europea ha pubblicato il "*manuale dell'asset quality review*", nell'ambito del quale è stato fornito il quadro completo delle indicazioni in merito alle procedure, i criteri e le metodologie applicabili nell'ambito dell'esercizio di *asset quality review*, con importanti elementi di discontinuità sui criteri di classificazione del credito e relativa copertura. Sulla base delle informazioni rese disponibili, nell'ambito del suddetto manuale, a marzo 2014, che sono tuttora in corso di analisi e compiuta elaborazione da parte di BMPS, l'*asset quality review* potrebbe avere un impatto negativo sul *Common Equity Tier I* e sul bilancio 2014 (c.d. Pillar I), mentre altri impatti non sarebbero inclusi nel predetto bilancio ma concorrerebbero al calcolo dello *stress test* (c.d. Pillar II) i cui parametri è previsto siano pubblicati entro la fine del mese di aprile 2014.

In tale contesto, le informazioni e le indicazioni contenute nel manuale sopra indicato, unitamente ai colloqui intercorsi con l'Autorità di Vigilanza, portano a ritenere che l'Aumento di Capitale Originario non sia più idoneo a perseguire le finalità per il quale era stato originariamente proposto tenuto conto degli eventuali impatti, ad oggi non ancora stimabili, relativi al Comprehensive Assessment, compromettendo, *de facto*, la possibilità per BMPS di rimborsare Nuovi Strumenti Finanziari per Euro 3 miliardi, così come previsto dal Piano di Ristrutturazione.

Deve peraltro rilevarsi che tali risultanze sono state condivise con le istituzioni finanziarie che si sono impegnate a garantire la riuscita dell'Aumento di Capitale Originario e per le quali la possibilità di rimborso, ad esito dell'Aumento di Capitale, dei Nuovi Strumenti Finanziari per un ammontare di nominali Euro 3 miliardi, unitamente al pagamento per cassa del *coupon*, previa richiesta di differimento al MEF della data di tale pagamento, rappresenta un elemento essenziale dell'operazione in coerenza con le motivazioni della stessa. A seguito delle interlocuzioni effettuate, tali istituzioni finanziarie si sono

impegnate a garantire il Nuovo Aumento di Capitale (*cf.* il successivo Paragrafo 2.3) proprio sul presupposto che un'operazione di importo maggiore dovrebbe evitare il rischio che sussistano elementi tali da pregiudicare il rilascio dell'autorizzazione al rimborso di nominali Euro 3 miliardi di Nuovi Strumenti Finanziari ad esito del Nuovo Aumento di Capitale, rendendo quindi maggiormente remota ogni ipotesi di ingresso dello Stato nell'azionariato della Banca.

Inoltre si ricorda che il valore di rimborso effettivo, ai sensi del prospetto di emissione dei Nuovi Strumenti Finanziari, risulta tra l'altro influenzato dal prezzo di vendita delle azioni da parte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Sulla base dei dati pubblici e delle transazioni annunciate al mercato, si stima che il valore di rimborso dei 3 miliardi di euro di Nuovi Strumenti Finanziari sia superiore di circa il 3% rispetto al loro valore nominale in seguito alle vendite effettuate dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Nello scenario sopra indicato e come condiviso con l'Autorità di Vigilanza, la prospettata operazione di aumento di capitale in opzione per Euro 5.000.000.000,00 (il "**Nuovo Aumento di Capitale**"), ed in particolare l'incremento di Euro 2.000.000.000,00 rispetto all'Aumento di Capitale Originario, previa revoca dell'Aumento di Capitale Originario stesso, trova la sua ragione proprio nell'opportunità di:

- ✓ dotare BMPS di un *buffer* di sicurezza funzionale all'assorbimento degli impatti negativi che ragionevolmente deriveranno dal Comprehensive Assessment e quindi consentendo a BMPS di far fronte, al meglio, agli impegni dalla stessa assunti nel Piano di Ristrutturazione, e
- ✓ di allinearsi alla *best practice* di mercato in Italia in termini di Common Equity Tier 1 Ratio, che dovrebbe attestarsi al 31 dicembre 2013, ad esito del Nuovo Aumento di Capitale e del rimborso di Euro 3 miliardi di Nuovi Strumenti Finanziari, al 13,6% in termini di CET1 con *phased-in* pari a zero (*cf.* il successivo Paragrafo 3).

L'operazione nel suo complesso risulta coerente anche con analoghe operazioni di rafforzamento patrimoniale o comunque di preventiva preparazione dei bilanci agli impatti dell'*asset quality review* recentemente effettuate o programmate da altri *competitor* (aumenti di capitale e/o incremento delle coperture in bilancio per determinate tipologie di crediti).

Infine, in funzione degli esiti del Comprehensive Assessment, BMPS potrebbe ben avvantaggiarsi di una struttura patrimoniale più solida grazie al *buffer* creato attraverso il Nuovo Aumento di Capitale, ed eventualmente anticipare il rimborso di tutto o parte della quota residua di Nuovi Strumenti Finanziari, pari a nominali Euro 1,071miliardi oltre ai nominali Euro 3 miliardi con riferimento ai quali è già previsto il rimborso.

In considerazione delle motivazioni sopra indicate e in continuità con l'Aumento di Capitale Originario, si propone all'Assemblea di deliberare:

1. la revoca della delibera di aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi entro il 31 marzo 2015 in forma scindibile e mediante emissione di azioni ordinarie

aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441 del codice civile e con termine di esecuzione iniziale del 12 maggio 2014 (per tale intendendosi la data di inizio del decorso del termine di esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, del Codice Civile), così come approvata dall'Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2013;

2. l'approvazione dell'aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi entro il 31 marzo 2015 in forma scindibile e mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, prevedendosi che qualora l'aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine del 31 marzo 2015 concesso per la sua sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data; ferma restando l'eventuale emissione delle nuove azioni a fronte delle sottoscrizioni effettuate prima della predetta data;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:
 - (i) stabilire nel rispetto dei termini di cui al punto 2 la tempistica dell'offerta, procedendo al suo deposito nel Registro delle Imprese;
 - (ii) determinare, in prossimità dell'avvio del periodo dell'offerta in opzione relativo al Nuovo Aumento di Capitale, il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, ivi inclusa la parte da destinare a capitale e la parte da destinare a sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e fermo restando quanto disposto dall'art. 2346 5° comma del codice civile. Il prezzo di emissione sarà determinato, in prossimità dell'avvio del periodo di offerta in opzione del Nuovo Aumento di Capitale, applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price "TERP"*) delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di borsa aperta antecedente detta data di determinazione;
 - (iii) stabilire l'ammontare definitivo del Nuovo Aumento di Capitale nel limite massimo in questa sede deliberato;
 - (iv) determinare ogni altro elemento necessario per i fini di cui sopra.
4. la conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale riguardante l'attuale comma 9.

2. Ulteriori informazioni sull'operazione

2.1. Modalità dell'Aumento di Capitale



A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical stroke.

Il Nuovo Aumento di Capitale si configura come un aumento del capitale sociale a pagamento, da offrirsi in opzione ai soci titolari di azioni ordinarie della Società, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile per un controvalore complessivo di Euro 5.000.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi entro il 31 marzo 2015, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare, prevedendosi che qualora l'aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine del 31 marzo 2015 concesso per la sua sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, ferma restando l'eventuale emissione di nuove azioni a fronte delle sottoscrizioni effettuate prima della predetta data.

In conformità alla prassi di mercato, il Consiglio di Amministrazione determinerà termini e modalità del Nuovo Aumento di Capitale e, in particolare:

- (i) stabilirà nel rispetto dei termini di cui sopra la tempistica dell'offerta, procedendo al suo deposito nel Registro delle Imprese;
- (ii) determinerà in prossimità dell'avvio del periodo dell'offerta in opzione relativo al Nuovo Aumento di Capitale il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, ivi inclusa la parte da destinare a capitale e la parte da destinare a sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e fermo restando quanto disposto dall'art. 2346 comma 5 del codice civile. Il prezzo di emissione sarà determinato, in prossimità dell'avvio del periodo di offerta in opzione del Nuovo Aumento di Capitale, applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – "TERP") delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di borsa aperta antecedente detta data di determinazione;
- (iii) stabilirà l'ammontare definitivo del Nuovo Aumento di Capitale nel limite massimo in questa sede deliberato;
- (iv) determinerà ogni altro elemento necessario per i fini di cui sopra.

2.2. Autorizzazioni delle Autorità Competenti

L'operazione proposta è soggetta all'autorizzazione delle competenti Autorità e in particolare:

- (i) al provvedimento di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del Decreto Legislativo n. 385/93 (il "Testo Unico Bancario"), in relazione alle conseguenti modifiche statutarie;
- (ii) all'approvazione da parte della CONSOB del prospetto di offerta e quotazione delle azioni rivenienti dal Nuovo Aumento di Capitale, predisposto ai sensi degli artt. 94 e ss. e 113 del Testo Unico della Finanza, e redatto in conformità agli schemi previsti dalla normativa comunitaria.

2.3. Consorzio di garanzia

UBS Investment Bank agirà in qualità di *global coordinator* e *bookrunner*, mentre Citigroup, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziaria S.p.A. agiranno in qualità di *co-global coordinators* e *joint bookrunners*. In aggiunta, Barclays, BofA Merrill Lynch, COMMERZBANK, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale Corporate & Investment Banking agiranno quali *joint bookrunners* nell'ambito del Nuovo Aumento di Capitale.

Al riguardo tali istituzioni finanziarie, a fronte di quanto sopra evidenziato, hanno accettato di modificare il *pre-underwriting agreement* sottoscritto in data 11 marzo 2014 impegnandosi a garantire la sottoscrizione del Nuovo Aumento di Capitale per la parte eventualmente rimasta inoperta al termine dell'offerta, fino all'ammontare massimo di Euro 5 miliardi. Il *pre-underwriting agreement* ha una durata sino al 30 giugno 2014 ed è soggetto a termini e condizioni usuali per tale tipologia di operazioni, nonché alla condizione che i Nuovi Strumenti Finanziari non siano stati convertiti in azioni ordinarie della Banca e che quest'ultima abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni per far fronte agli oneri correlati al coupon 2013, pagabile nel 2014, relativo ai Nuovi Strumenti Finanziari senza procedere all'emissione di ulteriori azioni al servizio degli stessi.

La conferma della durata del contratto è coerente con la volontà di BMPS di avviare il Nuovo Aumento di Capitale in tempi brevi assumendo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, così da poter sfruttare l'attuale situazione dei mercati, attualmente considerata positiva e al contempo evitare che ulteriori incertezze possano ulteriormente impattare sulla possibilità di effettuare l'operazione medesima.

2.4. Altre forme di collocamento previste

Trattandosi di un'offerta in opzione le azioni saranno offerte direttamente dalla Banca e non sono previste ulteriori forme di collocamento.

2.5. Criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e rapporto di assegnazione

Il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto, tra l'altro delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Banca e considerata la prassi di mercato per operazioni similari. Il prezzo di emissione sarà determinato, in prossimità dell'avvio del periodo di offerta in opzione del Nuovo Aumento di Capitale, applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. *Theoretical Ex Right Price* – "TERP") delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di borsa aperta antecedente detta data di determinazione.

2.6. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati

Alla data di redazione della presente Relazione, non sono pervenute a BMPS, da parte degli azionisti, manifestazioni di disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione rivenienti dal Nuovo Aumento di Capitale.

2.7. Periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione

Per le ragioni esposte nella presente Relazione, ove le condizioni dei mercati lo consentano e subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, alla data della presente Relazione si ritiene che il Nuovo Aumento di Capitale possa essere completato entro la fine del mese di luglio 2014.

Peraltro si ricorda che ai sensi del Piano di Ristrutturazione e degli impegni connessi, è necessario che il Nuovo Aumento di Capitale venga realizzato entro il 2014 e comunque completato entro il primo trimestre del 2015.

2.8. Data di godimento delle azioni di nuova emissione

Le azioni ordinarie emesse in esecuzione del Nuovo Aumento di Capitale avranno godimento regolare.

2.9 Raggruppamento

Si precisa che resta fermo il raggruppamento di azioni BMPS deliberato dall'assemblea straordinaria del 28 dicembre 2013 nel rapporto di una azione ordinaria, avente godimento regolare, ogni cento azioni in circolazione. Il raggruppamento avrà luogo, nel rispetto delle modalità deliberate e della normativa applicabile, prima dell'assemblea convocata per deliberare il Nuovo Aumento di Capitale.

3. Effetti patrimoniali, finanziari e diluitivi dell'Aumento di Capitale

3.1. Effetti economico patrimoniali dell'Aumento di Capitale

Per quanto riguarda l'adeguatezza patrimoniale, il Gruppo al 31 dicembre 2013 presentava la seguente situazione:

Patrimonio di Vigilanza (milioni di euro)

| | 31/12/13 | 31/12/12 | Var. Ass. | Var. % |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Core Tier 1 | 8.354 | 8.237 | 117 | 1,4% |
| Patrimonio di Base (Tier 1) | 8.973 | 8.841 | 132 | 1,5% |
| Patrimonio Supplementare (Tier 2) | 3.866 | 4.446 | -580 | -13,1% |
| Elementi da dedurre | - | -564 | 564 | n.s. |
| Patrimonio di Vigilanza | 12.839 | 12.724 | 115 | 0,9% |
| Risk Weighted Assets | 84.499 | 92.828 | -8.329 | -9,0% |
| Core Tier 1 Ratio | 9,9% | 8,9% | 1,0% | n.s. |
| Tier 1 Ratio | 10,6% | 9,5% | 1,1% | n.s. |
| Total Capital Ratio | 15,2% | 13,7% | 1,5% | n.s. |

Al 31 dicembre 2013 i *ratio* patrimoniali del Gruppo registrano un miglioramento rispetto a dicembre 2012, imputabile principalmente alla riduzione di Euro 8,3 miliardi delle attività ponderate per il rischio (*Risk Weighted Assets - RWA*) per effetto di una consistente diminuzione del rischio di credito e controparte (Euro -9,2 miliardi) dovuta al calo degli impieghi creditizi (*deleverage* e scivolamento a *default*), parzialmente attenuata da un lieve aumento degli altri rischi (complessivamente Euro + 0,9 miliardi). In considerazione delle finalità del Nuovo Aumento di Capitale, si stima che, sulla base dei dati al 31 dicembre 2013, l'impatto dell'integrale sottoscrizione per Euro 5 miliardi e del rimborso di Euro 3 miliardi di Nuovi Strumenti Finanziari avrà, *coeteris paribus*, un impatto sostanzialmente positivo sui *ratio* patrimoniali.

Di seguito si riportano le informazioni patrimoniali ed economiche *pro-forma* di BMPS relative alla situazione consolidata al 31 dicembre 2013 redatte al fine di rappresentare l'effetto del Nuovo Aumento di Capitale.

I prospetti contabili *pro-forma* sono stati predisposti in osservanza della Comunicazione CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001 e secondo le modalità di redazione previste nel documento tecnico allegato alla stessa; essi sono stati redatti rettificando dati storici desunti dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, predisposto in conformità ai principi IAS/IFRS ed approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2014. I dati *pro-forma* includono gli effetti dell'operazione di aumento di capitale come se essa fosse avvenuta in data 31 dicembre 2013 e per un importo di Euro 5 miliardi. L'ammontare complessivo delle spese del Nuovo Aumento di Capitale, inclusivo delle spese di consulenza, delle spese vive e delle commissioni di garanzia è stimato in circa Euro 250 milioni (circa Euro 181 milioni al netto dell'effetto fiscale), da portarsi in deduzione delle riserve del patrimonio netto. Conformemente a quanto previsto nella Comunicazione CONSOB già citata, non è stato evidenziato l'effetto a conto economico della diminuzione degli interessi passivi, che si sarebbe determinato avendo la disponibilità dei mezzi finanziari derivanti dall'aumento di capitale per Euro 5 miliardi.



Attivo (in euro migliaia)

| Voci dell'attivo | | 31/12/2013 | Aumento di capitale | 31/12/2013 pro forma |
|---------------------------|--|--------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | Cassa e disponibilità liquide | 877.274 | 2.000.000 | 2.877.274 |
| 20 | Attività finanziarie detenute per la negoziazione | 19.937.317 | | 19.937.317 |
| 40 | Attività finanziarie disponibili per la vendita | 23.680.249 | | 23.680.249 |
| 60 | Crediti verso banche | 9.913.984 | | 9.913.984 |
| 70 | Crediti verso clientela | 131.218.395 | | 131.218.395 |
| 80 | Derivati di copertura | 397.934 | | 397.934 |
| 90 | Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) | 159.889 | | 159.889 |
| 100 | Partecipazioni | 988.841 | | 988.841 |
| 120 | Attività materiali | 2.761.702 | | 2.761.702 |
| 130 | Attività immateriali | 1.162.056 | | 1.162.056 |
| 140 | Attività fiscali | 5.517.129 | 68.750 | 5.585.879 |
| 150 | Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione | 80.108 | | 80.108 |
| 160 | Altre attività | 2.411.029 | | 2.411.029 |
| Totale dell'attivo | | 199.105.907 | 2.068.750 | 201.174.657 |

Passivo (in euro migliaia)

| Voci del passivo e del patrimonio netto | | 31/12/2013 | Aumento di capitale | 31/12/2013 pro forma |
|---|---|--------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | Debiti verso banche | 37.278.667 | 250.000 | 37.528.667 |
| 20 | Debiti verso clientela | 85.346.340 | | 85.346.340 |
| 30 | Titoli in circolazione | 36.628.753 | (3.000.000) | 33.628.753 |
| 40 | Passività finanziarie di negoziazione | 17.037.873 | | 17.037.873 |
| 50 | Passività finanziarie valutate al fair value | 7.988.199 | | 7.988.199 |
| 60 | Derivati di copertura | 3.324.711 | | 3.324.711 |
| 80 | Passività fiscali | 180.448 | | 180.448 |
| 90 | Passività associate ad attività in via di dismissione | 17.821 | | 17.821 |
| 100 | Altre passività | 3.750.932 | | 3.750.932 |
| 110 | Trattamento di fine rapporto del personale | 261.371 | | 261.371 |
| 120 | Fondi per rischi e oneri | 1.127.312 | | 1.127.312 |
| 140 | Riserve da valutazione | (1.055.910) | | (1.055.910) |
| 160 | Strumenti di capitale | 3.002 | | 3.002 |
| 170 | Riserve | 1.187.240 | (181.250) | 1.005.990 |
| 180 | Sovrapprezzi di emissione | - | | - |
| 190 | Capitale | 7.484.508 | 5.000.000 | 12.484.508 |
| 200 | Azioni proprie (-) | (24.532) | | (24.532) |
| 210 | Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-) | 8.214 | | 8.214 |
| 220 | Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) | (1.439.043) | | (1.439.043) |
| | | 199.105.906 | 2.068.750 | 201.174.656 |

Conto economico (in euro migliaia)

| | Voci | 31/12/2013 | Aumento di capitale | 31/12/2013 pro forma |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | Interessi attivi e proventi assimilati | 5.987.364 | - | 5.987.364 |
| 20 | Interessi passivi e oneri assimilati | (3.865.818) | - | (3.865.818) |
| 30 | Margine di interesse | 2.121.546 | | 2.121.546 |
| 40 | Commissioni attive | 2.119.572 | | 2.119.572 |
| 50 | Commissioni passive | (462.015) | | (462.015) |
| 60 | Commissioni nette | 1.657.557 | | 1.657.557 |
| 70 | Dividendi e proventi simili | 17.302 | | 17.302 |
| 80 | Risultato netto dell'attività di negoziazione | 70.714 | | 70.714 |
| 90 | Risultato netto dell'attività di copertura | 7.238 | | 7.238 |
| 100 | Utile (perdita) da cessione o riacquisto di: | (83.895) | | (83.895) |
| 110 | Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value | 10.144 | | 10.144 |
| 120 | Margine di intermediazione | 3.800.606 | | 3.800.606 |
| 130 | Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento | (2.823.293) | | (2.823.293) |
| 140 | Risultato netto della gestione finanziaria | 977.313 | | 977.313 |
| 180 | Spese amministrative | (2.976.705) | | (2.976.705) |
| 190 | Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | (29.943) | | (29.943) |
| 200 | Rettifiche/Riprese di valore nette su attività materiali | (81.835) | | (81.835) |
| 210 | Rettifiche/Riprese di valore nette su attività immateriali | (100.849) | | (100.849) |
| 220 | Altri oneri/proventi di gestione | 82.519 | | 82.519 |
| 230 | Costi operativi | (3.106.813) | | (3.106.813) |
| 240 | Utili (Perdite) delle partecipazioni | 68.512 | | 68.512 |
| 260 | Rettifiche di valore dell'avviamento | - | | - |
| 270 | Utili (Perdite) da cessione di investimenti | 1.412 | | 1.412 |
| 280 | Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte | (2.059.576) | | (2.059.576) |
| 290 | Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | 671.877 | | 671.877 |
| 300 | Utile (Perdita) della operatività corrente al netto delle imposte | (1.387.699) | | (1.387.699) |
| 310 | Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di dismissione al netto delle imposte | (51.224) | | (51.224) |
| 320 | Utile (Perdita) d'esercizio | (1.438.923) | | (1.438.923) |
| 330 | Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi | 120 | | 120 |
| 340 | Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo | (1.439.043) | | (1.439.043) |

Note esplicative ai prospetti contabili pro-forma

Nello stato patrimoniale è stato riportato l'incremento delle disponibilità liquide conseguenti all'aumento di capitale che è stato attribuito alla relativa voce di patrimonio per l'ammontare di Euro 5 miliardi cui corrispondono costi dell'operazione pari a circa Euro 250 milioni (circa 181 milioni al netto dell'effetto fiscale), sempre imputati a patrimonio netto tra le Riserve.

Per pari importo le disponibilità liquide acquisite per effetto dell'operazione hanno ridotto la voce titoli in circolazione del passivo patrimoniale e in particolare i NSF.

I costi dell'operazione sono rappresentati tra i Debiti verso Banche essendo per lo più riconducibili alle commissioni di cui al contratto di *pre-underwriting* (incluse le commissioni dovute per il contratto sottoscritto nel 2013 e non ancora corrisposte). L'effetto fiscale di Euro 69 milioni è stato

convenzionalmente iscritto tra le imposte differite attive. Qualora l'operazione fosse stata realizzata all'inizio dell'esercizio 2013, il minor ammontare di NSF avrebbe comportato, al 31 dicembre 2013, minori interessi passivi. Tale effetto, come già indicato, non è stato rappresentato nella situazione economica *pro-forma*.

3.3. Effetti diluitivi del Nuovo Aumento di Capitale

Trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti della Banca che decideranno di sottoscrivere azioni di nuova emissione sulla base dei propri diritti di opzione.


Non essendo ancora stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il numero di azioni da emettere ed il relativo rapporto di opzione, elementi tutti che saranno determinati solo in prossimità dell'attuazione del Nuovo Aumento di Capitale in funzione dell'andamento del mercato, non risulta possibile al momento né determinare, né formulare una stima dell'effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni per gli azionisti che non dovessero esercitare, in tutto o in parte i diritti di opzione loro spettanti. Peraltro, in considerazione della capitalizzazione della Banca (pari a Euro 2,7 miliardi al 16 aprile 2014) e dell'ammontare del Nuovo Aumento di Capitale, è tuttavia possibile sin d'ora anticipare che si tratterà di un effetto diluitivo estremamente significativo.

4. Modifiche dell'articolo 6 dello Statuto Sociale

In relazione a quanto in precedenza esposto, si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte (le modifiche sono riportate in grassetto). Il testo non tiene conto delle modifiche tecniche che saranno necessarie a seguito dell'operazione di raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione ogni 100 azioni esistenti deliberato dall'assemblea del 28 dicembre 2013, la cui esecuzione è comunque prevista prima del Nuovo Aumento di Capitale.

| TESTO VIGENTE | TESTO PROPOSTO |
|--|--------------------|
| Articolo 6 | Articolo 6 |
| 1. Il capitale della Società è di Euro 7.484.508.171,08 (settemiliardi quattrocentottantaquattro milionicinquecentottomilacentosettantuno virgola zero otto) ed è interamente versato. | <i>(invariato)</i> |
| 2. Esso è rappresentato da n. 11.681.539.706 (undicimiliardiseicentottantunomilionicinquecentotrentanovemilasettecentosei) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla | <i>(invariato)</i> |

| | |
|--|-------------|
| approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. | |
| 3. Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie. | (invariato) |
| 4. Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie. | (invariato) |
| 5. In nessun caso il socio che rivesta la qualità di fondazione bancaria disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive integrazioni e modificazioni ("fondazione bancaria") ovvero che sia controllato direttamente o indirettamente da uno di tali soggetti, potrà ottenere la conversione al proprio nome in azioni ordinarie di azioni privilegiate delle quali esso sia possessore. | (invariato) |
| 6. In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche. | (invariato) |
| 7. L'Assemblea dei soci del 15 gennaio 2004 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a servizio della emissione di Preferred Securities Convertibili, per massime n. 263.991.528 azioni ordinarie, valore così adeguato dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre 2010, con godimento dal giorno della conversione, senza valore nominale, per un importo di massimi euro 176.874.323,76, valore così adeguato dalle Assemblee dei soci del 15 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2010, fermo restando (i) che la scadenza di tale aumento di capitale a servizio è fissata al 30 settembre 2009, (ii) che gli amministratori provvederanno all'emissione delle azioni ai portatori delle Preferred Securities Convertibili entro il mese solare successivo alla data di richiesta di conversione, che potrà essere avanzata durante il mese di settembre di ogni anno dal 2004 al 2010 e, successivamente, in ogni momento, ovvero entro il mese successivo al verificarsi della conversione automatica o | (invariato) |



| | |
|---|--------------------|
| <p>della conversione in caso di rimborso delle Preferred Securities Convertibili, in modo che tali azioni abbiano godimento dalla data di conversione e (iii) che gli amministratori, entro un mese dalla data di conversione, depositeranno per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale occorso. A fronte delle richieste di conversione di Preferred Securities pervenute alla data del 30 dicembre 2011, sono state complessivamente emesse n. 221.755.923 azioni ordinarie per un importo di € 134.952.651,33.</p> | |
| <p>8. Con delibera di Assemblea Straordinaria in data 25 gennaio 2013 sono state conferite all'Organo Amministrativo le deleghe per (i) aumentare il capitale sociale, in un'unica volta, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.500.000.000,00, (quattromiliardicinquecentomilioni/00), al servizio esclusivo dell'esercizio della facoltà di conversione da parte della Banca dei Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata; e/o (ii) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), al servizio esclusivo del pagamento in azioni degli interessi da corrispondersi ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata. Detta facoltà potrà essere esercitata nel periodo massimo di anni 5 (cinque) a partire dalla data della predetta delibera assembleare del giorno 25 gennaio 2013.</p> <p>1 In sede di esercizio di ciascuna delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, la data di godimento e il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l'eventuale</p> | <p>(invariato)</p> |

| | |
|--|---|
| <p>sovrapprezzo), secondo quanto esposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e previsto dalla normativa di riferimento.</p> | |
| <p>9. L'Assemblea Straordinaria in data 28 dicembre 2013 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi non prima del 12 maggio 2014 (quale data di inizio del decorso del termine di esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, del Codice Civile) e entro il 31 marzo 2015, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, prevedendosi che qualora l'aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine del 31 marzo 2015 concesso per la sua sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data; ferma restando l'eventuale emissione di nuove azioni a fronte delle sottoscrizioni effettuate prima della predetta data.</p> <p>La medesima Assemblea Straordinaria ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:</p> <p>(i) stabilire nel rispetto dei termini di cui sopra la tempistica dell'offerta, procedendo al suo deposito nel Registro delle Imprese;</p> <p>(ii) determinare in prossimità dell'avvio del periodo dell'offerta in opzione relativo all'Aumento di Capitale - il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, ivi inclusa la parte da destinare a capitale e la parte da destinare a sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e</p> | <p><i>Integralmente sostituito dal seguente:</i></p> <p>9. L'Assemblea Straordinaria in data [•] ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi entro il 31 marzo 2015, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, prevedendosi che qualora l'aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine del 31 marzo 2015 concesso per la sua sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data; ferma restando l'eventuale emissione di nuove azioni a fronte delle sottoscrizioni effettuate prima della predetta data.</p> <p>La medesima Assemblea Straordinaria ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:</p> <p>(i) stabilire nel rispetto dei termini di cui sopra la tempistica dell'offerta, procedendo al suo deposito nel Registro delle Imprese;</p> <p>(ii) determinare in prossimità dell'avvio del periodo dell'offerta in opzione relativo all'Aumento di Capitale - il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, ivi inclusa la parte da destinare a capitale e la parte da destinare a sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e fermo restando quanto disposto dall'art. 2346 comma 5 del Codice Civile. Il prezzo di emissione sarà determinato, in prossimità dell'avvio del periodo di offerta in opzione dell'Aumento di Capitale, applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno</p> |



| | |
|--|--|
| <p>considerata la prassi di mercato per operazioni similari e fermo restando quanto disposto dall'art. 2346 comma 5 del Codice Civile. Il prezzo di emissione sarà determinato, in prossimità dell'avvio del periodo di offerta in opzione dell'Aumento di Capitale, applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price - "TERP") delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di borsa aperta antecedente detta data di determinazione;</p> <p>(iii) stabilire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale nel limite massimo in questa sede deliberato;</p> <p>(iv) determinare ogni altro elemento necessario per i fini di cui sopra.</p> | <p>sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price "TERP") delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di borsa aperta antecedente detta data di determinazione;</p> <p>(iii) stabilire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale nel limite massimo in questa sede deliberato;</p> <p>(iv) determinare ogni altro elemento necessario per i fini di cui sopra.</p> |
| <p>10. L'Assemblea Straordinaria in data 28 dicembre 2013 ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena in circolazione nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 100 azioni ordinarie esistenti. - al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'annullamento di massime n. 6 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena, attingendo dal portafoglio di azioni ordinarie proprie della Banca, senza modificare l'ammontare del capitale sociale e con relativa proporzionale riduzione della corrispondente riserva negativa, procedendo conseguentemente a modificare il numero delle azioni indicato all'art. 6 comma 2 dello Statuto. Quanto sopra fermo restando che in ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall'operazione di raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base dei prezzi ufficiali di mercato e senza aggravio di spese o commissioni. - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge: <p>(i) il potere di determinare in accordo con le tempistiche tecniche necessarie ed</p> | <p>(invariato)</p> |

indicate dai competenti soggetti e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2014 il momento in cui si procederà al raggruppamento sia esso anteriore o posteriore al termine per la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla medesima Assemblea;

(ii) il potere di procedere alle conseguenti modifiche e/o integrazioni statutarie ad avvenuta esecuzione del raggruppamento, adeguando i valori numerici ivi previsti tenendo conto, ove del caso, del numero di azioni emesse a seguito dell'esecuzione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dalla medesima Assemblea, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato.

5. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione delle deliberazioni relative alla modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale non legittima i soci all'esercizio del diritto di recesso.

6. Proposta di delibera

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea Straordinaria dei Soci, vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione
delibera

1. di revocare la delibera dell'Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2013 di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione da eseguirsi entro il 31 marzo 2015, in forma scindibile mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile e con termine di esecuzione iniziale del 12 maggio 2014 (per tale intendendosi la data di inizio del decorso del termine di esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, del Codice Civile),
2. di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione da eseguirsi entro il 31 marzo 2015, in forma scindibile mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile,



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly belonging to a representative of the company or the Chamber of Commerce.

prevedendosi che qualora l'aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine del 31 marzo 2015 concesso per la sua sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data; ferma restando l'eventuale emissione di nuove azioni a fronte delle sottoscrizioni effettuate prima della predetta data.

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:
 - (i) stabilire nel rispetto dei termini di cui al punto 2 la tempistica dell'offerta, procedendo al suo deposito nel Registro delle Imprese;
 - (ii) determinare in prossimità dell'avvio del periodo dell'offerta in opzione relativo al Nuovo Aumento di Capitale il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, ivi inclusa la parte da destinare a capitale e la parte da destinare a sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni simili e fermo restando quanto disposto dall'art. 2346 comma 5 del Codice Civile. Il prezzo di emissione sarà determinato, in prossimità dell'avvio del periodo di offerta in opzione del Nuovo Aumento di Capitale, applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni simili, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price "TERP") delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di borsa aperta antecedente detta data di determinazione;
 - (iii) stabilire l'ammontare definitivo del Nuovo Aumento di Capitale nel limite massimo in questa sede deliberato;
 - (iv) determinare ogni altro elemento necessario per i fini di cui sopra.
4. di approvare le conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto Sociale riguardanti l'abrogazione del comma 9 del citato articolo 6 e la sostituzione dello stesso con un nuovo comma 9 recepente la delibera di cui ai precedenti punti 2 e 3;
5. di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto Sociale nella formulazione di seguito riportata e fatti salvi gli effetti delle modifiche derivanti dall'esecuzione dell'operazione di raggruppamento azionario deliberata in data 28 dicembre 2013, una volta eseguita:

"Articolo 6:

1. invariato
2. invariato
3. invariato
4. invariato
5. invariato

6. invariato
7. invariato
8. invariato
9. L'Assemblea Straordinaria in data [*] ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000.000,00 (cinquemiliardi/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi entro il 31 marzo 2015, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, prevedendosi che qualora l'aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine del 31 marzo 2015 concesso per la sua sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data; ferma restando l'eventuale emissione di nuove azioni a fronte delle sottoscrizioni effettuate prima della predetta data.

La medesima Assemblea Straordinaria ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:

(i) stabilire nel rispetto dei termini di cui sopra la tempistica dell'offerta, procedendo al suo deposito nel Registro delle Imprese;

(ii) determinare in prossimità dell'avvio del periodo dell'offerta in opzione relativo all'Aumento di Capitale il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, ivi inclusa la parte da destinare a capitale e la parte da destinare a sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e fermo restando quanto disposto dall'art. 2346 comma 5 del Codice Civile. Il prezzo di emissione sarà determinato, in prossimità dell'avvio del periodo di offerta in opzione dell'Aumento di Capitale, applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price "TERP") delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di borsa aperta antecedente detta data di determinazione.

(iii) stabilire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale nel limite massimo in questa sede deliberato;

(iv) determinare ogni altro elemento necessario per i fini di cui sopra.

10. invariato

6. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e porre in essere in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso il potere di richiedere l'ammissione a quotazione delle azioni da emettersi e procedere al deposito ed alla pubblicazione dell'attestazione prevista dall'articolo 2444 del codice civile ed il potere di fare luogo, di volta in volta, al deposito presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, del testo di Statuto Sociale aggiornato nell'entità del capitale sociale e del numero delle azioni, compresa inoltre la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa e nel rispetto della sua sostanza tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione."

Siena, 18 aprile 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Alessandro Profumo

Presidente del Consiglio di Amministrazione

GRUPPOMONTEPASCHI


NORME DI COMPORTAMENTO PER TUTTI I PRESENTI IN CASO DI EMERGENZA

| Addetti alle Emergenze | | ☎ N.1 | ☎ N.2 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| COORDINATORE EMERGENZA | CIACCI FLAVIO | 0577-296310 | 3357904909 |
| SOSTITUTO COORD. EMERGENZA | GEI PAOLO GARGANO GAETANO | 0577-296100 | 3357523619 |
| SALA REGIA AUDITORIUM | Presidio emergenza auditorium | 0577-296235 | |
| GUARDAROBBA AUDITORIUM | Presidio emergenza auditorium | 0577-296297 | |

AUDITORIUM
SIENA
VIALE MAZZINI N. 23

E' fatto obbligo il rispetto delle norme, al fine di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i presenti

COME PREVISTO DAI DISPOSTI DI LEGGE È VIETATO FUMARE IN TUTTI I LOCALI DELL'EDIFICIO



ORGANIZZAZIONE DELL'EMERGENZA

Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone è stato predisposto un Piano di Emergenza che consiste in un sistema di procedure ed azioni intese ad affrontare e ridurre i rischi derivanti da eventi pericolosi quali: incendio, scossa sismica, incidente o malore, ecc.

Per attuare le procedure di emergenza previste nel piano è stata predisposta un'apposita struttura organizzativa formata da persone addette alla gestione delle emergenze i cui nomi e numeri telefonici sono riportati negli appositi cartelli "numeri di emergenza" affissi in vari punti dell'immobile e riportati in calce alle presenti istruzioni.

Nel caso si renda necessario provvedere ad evacuare l'edificio l'ordine verrà comunicato con un apposito messaggio vocale.

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

Qualsiasi persona avverta una situazione di pericolo grave ed immediato (presenza di fumo, odore di bruciato, sentore di gas, ecc.) deve contattare uno degli addetti all'emergenza.

Tutte le persone presenti all'interno della sede sono tenute a prendere cognizione dell'uscita di emergenza più vicina e del luogo sicuro di raccolta, come indicato dall'apposita segnaletica direzionale, nelle planimetrie installate nei locali e nella planimetria proiettata sullo schermo dell'auditorium all'inizio della manifestazione.

L'apertura delle uscite di emergenza avviene previo sblocco dei dispositivi di apertura da parte del personale addetto premendo un maniglione antipanico.

Astenersi dall'effettuare interventi su impianti o mezzi antincendio.

Sede di Siena - Auditorium

PIANO DI EMERGENZA

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

IN CASO DI EVACUAZIONE

- allontanarsi dai locali senza creare panico seguendo il percorso di fuga indicato dall'apposita segnaletica;
- assistere le persone in difficoltà;
- defuire in modo ordinato;
- segnalare agli addetti all'emergenza sull'eventuale posizione di persone rimaste all'interno dei locali;
- raggiungere l'area di raccolta prevista presso (**Area verde interna prospiciente l'ingresso di Via Nino Bixio, 4**) e non allontanarsi in attesa delle istruzioni da parte degli addetti all'emergenza.

IN CASO DI INCENDIO

- Nel caso vi sia presenza di fumo nel percorso di fuga, camminare chinati e respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato;
- non uscire dall'aula, se i corridoi sono completamente invasi dal fumo, avendo cura di sigillare le fessure della porta con abiti bagnati ed aprire le finestre solo per il tempo necessario a segnalare ai soccorritori la propria presenza nel locale.

IN CASO DI MALORE O INCIDENTE

- Chiamare immediatamente uno degli addetti all'emergenza;
- astenersi da qualsiasi intervento diretto (non spostare l'infortunato, non dargli nulla da bere, ecc.) ed attendere l'arrivo degli addetti all'emergenza.

IN CASO DI SCOSSA SISMICA

- Mantenere la calma e non precipitarsi fuori;
- allontanarsi da finestre, porte a vetri ed armadi, perché cadendo potrebbero risultare pericolosi;
- restare nei locali riparandosi sotto una scrivania o sotto l'architrave di una porta o vicino a muri portanti;
- entrare nella stanza più vicina se si è in un corridoio o in un vano scala.

Data: Luglio 2013

PIANO DI EMERGENZA AUDITORIUM SIENA

NORME DI
COMPORTAMENTO IN CASO
DI EMERGENZA

L'AUDITORIUM DISPONE DI
UN PIANO DI EMERGENZA
ED E' STATO ATTIVATO UN
SERVIZIO DI GESTIONE
DELLE EMERGENZE I CUI
NOMINATIVI SONO INDICATI
NEI CARTELLI "NUMERI DI
EMERGENZA" AFFISSI IN
VARI PUNTI DELLA
STRUTTURA.


LE USCITE DI EMERGENZA SONO DISTRIBUITE IN VARI
PUNTI DELLA STRUTTURA, COME INDICATO NELLA
PLANIMETRIA QUI ALLEGATA E NELLE PLANIMETRIE
AFFISSE, INDIVIDUATE QUELLA PIU' VICINA AL VS.
POSTO, L'APERTURA AVVIENE CON UNA SEMPLICE
SPINTA SUL MANIGLIONE ANTIPANICO

NEL CASO SI RENDA NECESSARIO PROVVEDERE AD
EVACUARE I LOCALI L'ORDINE VERRA' COMUNICATO
CON UN APPOSITO MESSAGGIO VOCALE.


QUALSIASI PERSONA AVVERTA UNA SITUAZIONE DI
PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO (PRESENZA DI FUMO,
ODORE DI BRUCIATO, ECC.) DEVE CONTATTARE UNO
DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA
E' FATTO TASSATIVO DIVIETO DI:

- FUMARE NELLA SALA E IN TUTTI I LOCALI A SERVIZIO DELL'AUDITORIUM;
- SOSTARE LUNGO LE VIE DI FUGA, LE SCALE E LE USCITE DI EMERGENZA.

1 - Servizio Prevenzione e Protezione



GRUPPOMONTEPASCHI



ASSEMBLEA STRAORDINARIA
20-21-22 maggio 2014


SCHEDA PER RICHIESTA DI INTERVENTO

Il sottoscritto _____

chiede di intervenire in relazione all'unico punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria:


“Aumento di capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 5.000.000.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi in forma scindibile entro il 31 marzo 2015, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti della Società, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, previa revoca della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3 miliardi assunta dall'Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2013; relative modifiche allo Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Siena, li



Firma






STATUTO

della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, società costituita, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico (decreto di approvazione del Ministro del Tesoro dell'8.8.1995 n. 721602), con atto a rogito Notaio Giovanni Ginanneschi di Siena del 14.8.1995 e atto integrativo Notaio Ginanneschi di Siena del 17.8.1995, atti depositati e iscritti presso il Tribunale di Siena in data 23.8.1995 al n. 6679 d'ordine.

Statuto modificato con:

- delibera dell'Assemblea dell'8.11.1995 (artt. 6, 7 e 29);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 1998 (artt. 17, 24, 27 e 30; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera dell'Assemblea del 31 marzo 1999 (artt. 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 30 e 31; "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1999 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 7 giugno 2000 (artt. 6, 7 e 9);
- delibera dell'Assemblea del 13 luglio 2000 (artt. 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2000 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 aprile 2001 (artt. 6 e 14);
- delibere dell'Assemblea del 20 dicembre 2001 (artt. 6, 8 e 26);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2001 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 novembre 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 28 febbraio 2003 (artt. 6, 12, 13, 15, 19, 22, 23 e 32);
- delibera dell'Assemblea del 26 aprile 2003 (art. 27);
- delibera dell'Assemblea del 14 giugno 2003 (artt. 6, 31 e 33 - nuovo, nonché 9, 14, 15, 16, 19 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2003 (artt. 7, 16, 18, 19 e 32);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2003 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 15 gennaio 2004 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 28 aprile 2004 (art. 1);
- delibera dell'Assemblea del 24 giugno 2004 (artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 15 dicembre 2005 (art. 6)
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2006 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 20 giugno 2007 (artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31; conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici);
- delibera dell'Assemblea del 5 dicembre 2007 (artt. 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 6 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2008 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 4 dicembre 2008 (art. 15);
- delibera dell'Assemblea del 25 giugno 2009 (artt. 13, 15, 17, 23 e 26);



- *delibere del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre e del 15 ottobre 2009 (art. 6);*
- *delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2010 (artt. 6, 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30);*
- *delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2011 (artt. 13, 14, 17, 33 e 35);*
- *delibera dell'Assemblea del 6 giugno 2011 (artt. 4, 6, 18, 29, 33, 34, 35 e Titolo XIII);*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2011 (art. 6);*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2011 (art. 6);*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011 (art. 6);*
- *delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2011 (art. 6);*
- *delibera dell'Assemblea del 1 febbraio 2012 (artt. 6, 7, 28, 33 e 35);*
- *delibera dell'Assemblea del 9 ottobre 2012 (artt. 6, 12, 13, 14, 16, 17 e 27);*
- *delibera dell'Assemblea del 25 gennaio 2013 (art. 6);*
- *delibera dell'Assemblea del 18 luglio 2013 (artt. 9,13,15,16,17,18,21,22,26,27);*
- *delibera dell'Assemblea del 28 dicembre 2013 (art. 6);*
- *delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2014 (artt. 15 e 26).*

Indice

| | |
|--|---|
| TITOLO I..... | 4 |
| Origine - denominazione - oggetto sociale - sede - durata..... | 4 |

TITOLO I

Origine - denominazione - oggetto sociale - sede - durata

Articolo 1

1. E' costituita una società per azioni che esercita l'attività bancaria sotto la denominazione "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A." La società può utilizzare nei propri segni distintivi marchi delle società incorporate, nonché quelli posseduti da tali società, purché accompagnati dalla propria denominazione.

2. La Società è conferitaria dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Diritto Pubblico, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con strumento di Fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno dal secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472.
3. Il conferimento dell'azienda bancaria è stato effettuato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990 n. 218 e degli articoli 1 e 6 del D. Lgs. 20.11.1990 n. 356 nell'ambito del progetto di ristrutturazione deliberato dalla Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena nella seduta del 31 luglio 1995 ed approvato con decreto ministeriale dell'8 agosto 1995 n. 721602.

Articolo 2


1. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Monte dei Paschi di Siena", ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi.
2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.
3. Può effettuare anticipazioni contro pegno di oggetti preziosi e di uso comune.

Articolo 4

1. La Società ha sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3.
2. La Direzione Generale ha sede in Siena.
3. La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, anche apposite strutture e Rappresentanze all'estero.



Articolo 5

A large, stylized handwritten signature in black ink.

1. La durata della Società è stabilita fino al 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

TITOLO II Capitale sociale - azioni

Articolo 6



1. Il capitale della Società è di Euro 7.484.508.171,08 (settemiliardiquattrocentottantaquattromilionicinquecentottomilacentosettantuno virgola zero otto) ed è interamente versato.
2. Esso è rappresentato da n. 116.815.397 (centosedicimilionioctocentoquindicimilatrecentonovantasette) azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
3. Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.
4. Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.
5. In nessun caso il socio che rivesta la qualità di fondazione bancaria disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive integrazioni e modificazioni ("fondazione bancaria") ovvero che sia controllato direttamente o indirettamente da uno di tali soggetti, potrà ottenere la conversione al proprio nome in azioni ordinarie di azioni privilegiate delle quali esso sia possessore.
6. In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche.
7. L'Assemblea dei soci del 15 gennaio 2004 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a servizio della emissione di Preferred Securities Convertibili, per massime n. 2.639.915 azioni ordinarie, valore così adeguato dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre 2010 e a seguito dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre

2013, con godimento dal giorno della conversione, senza valore nominale, per un importo di massimi euro 176.874.323,76, valore così adeguato dalle Assemblee dei soci del 15 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2010, fermo restando (i) che la scadenza di tale aumento di capitale a servizio è fissata al 30 settembre 2099, (ii) che gli amministratori provvederanno all'emissione delle azioni ai portatori delle Preferred Securities Convertibili entro il mese solare successivo alla data di richiesta di conversione, che potrà essere avanzata durante il mese di settembre di ogni anno dal 2004 al 2010 e, successivamente, in ogni momento, ovvero entro il mese successivo al verificarsi della conversione automatica o della conversione in caso di rimborso delle Preferred Securities Convertibili, in modo che tali azioni abbiano godimento dalla data di conversione e (iii) che gli amministratori, entro un mese dalla data di conversione, depositeranno per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale occorso. A fronte delle richieste di conversione di Preferred Securities pervenute alla data del 30 dicembre 2011, sono state complessivamente emesse n. 221.755.923 azioni ordinarie (prima dell'effettuazione dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2013), per un importo di € 134.952.651,33.

8. Con delibera di Assemblea Straordinaria in data 25 gennaio 2013 sono state conferite all'Organo Amministrativo le deleghe per (i) aumentare il capitale sociale, in un'unica volta, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.500.000.000,00, (quattromiliardicinquecentomilioni/00), al servizio esclusivo dell'esercizio della facoltà di conversione da parte della Banca dei Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata; e/o (ii) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), al servizio esclusivo del pagamento in azioni degli interessi da corrispondersi ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata. Detta facoltà potrà essere esercitata nel periodo massimo di anni 5 (cinque) a partire dalla data della predetta delibera assembleare del giorno 25 gennaio 2013.

In sede di esercizio di ciascuna delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, la data di godimento e il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), secondo quanto esposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e previsto dalla normativa di riferimento.

9. L'Assemblea Straordinaria in data 28 dicembre 2013 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi non prima del 12 maggio 2014 (quale data di inizio del decorso del termine di esercizio del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, del Codice Civile) e entro il 31 marzo 2015, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, prevedendosi che qualora l'aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine del 31 marzo 2015 concesso per la sua sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un



importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data; ferma restando l'eventuale emissione di nuove azioni a fronte delle sottoscrizioni effettuate prima della predetta data..

La medesima Assemblea Straordinaria ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:

- (i) stabilire nel rispetto dei termini di cui sopra la tempistica dell'offerta, procedendo al suo deposito nel Registro delle Imprese;
- (ii) determinare in prossimità dell'avvio del periodo dell'offerta in opzione relativo all'Aumento di Capitale - il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, ivi inclusa la parte da destinare a capitale e la parte da destinare a sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e fermo restando quanto disposto dall'art. 2346 comma 5 del Codice Civile. Il prezzo di emissione sarà determinato, in prossimità dell'avvio del periodo di offerta in opzione dell'Aumento di Capitale, applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price - "TERP") delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di borsa aperta antecedente detta data di determinazione;
- (iii) stabilire l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale nel limite massimo in questa sede deliberato;
- (iv) determinare ogni altro elemento necessario per i fini di cui sopra.

Articolo 7

1. L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.

Articolo 8

1. La Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 codice civile, può riservare emissioni di azioni a favore degli enti locali senesi, dei dipendenti propri e del Gruppo "Monte dei Paschi di Siena", dei depositanti e di coloro che operano nei settori di attività di particolare significato per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Siena.
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche in occasione di assegnazione di utili a prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, dipendenti della Società e delle società controllate, in misura corrispondente agli utili stessi mediante assegnazione di azioni della Società.
3. I versamenti in denaro delle quote di capitale sulle azioni sottoscritte e già liberate per almeno il 25% saranno effettuati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con preavviso di quindici giorni.

Articolo 9

~~1.~~ Non sono previsti limiti al possesso di azioni della Società.

TITOLO III
Organi della Società

Articolo 10

1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Comitato Esecutivo (se nominato);
 - d) l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati);
 - e) il Presidente;
 - f) il Collegio Sindacale.

TITOLO IV
L'Assemblea

Articolo 11

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le



modalità previsti dalla normativa vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.

2. Nello stesso avviso può essere fissata per altri giorni la seconda e, occorrendo, la terza adunanza, qualora la prima o la seconda vadano deserte.
3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nei termini di legge, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la motivazione della richiesta e, in deroga a quanto previsto all'art. 14, devono depositare, contestualmente alla richiesta, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge; su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125 ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.
5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.
Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.

6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

Articolo 13

1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie fra questi il Presidente, la cui età non potrà essere superiore ad anni 70, al momento della nomina, e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
- c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
- d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 27 e approva le politiche di remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;
- i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- j) delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate che, in quanto non rientranti nella competenza assembleare e non essendo soggette a autorizzazione dell'Assemblea, siano già state approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza dalla disciplina applicabile alle operazioni con parti correlate, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.

4. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Articolo 14

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle



A handwritten signature in black ink is located at the bottom center of the page. The signature is stylized and appears to be a single name.

disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite da apposito Regolamento del Ministero della Giustizia. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 26.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto nel successivo comma 5:
 - a) è regolarmente costituita in prima, seconda e terza convocazione, quando è rappresentata, rispettivamente, più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale;
 - b) delibera in prima, seconda e terza convocazione con le maggioranze previste dalla legge.
5. L'Assemblea straordinaria, quale che sia la convocazione nella quale essa si costituisce, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% delle azioni aventi diritto di voto allorché sia chiamata a deliberare sulla modificazione del presente comma 5 e del successivo comma 7 dell'art. 14, nonché dei commi (1.1) e (1.6) lettera a) dell'art. 15, degli articoli 4, 6.4 e 6.5 e in ogni caso in cui sia inserita nell'ordine del giorno la proposta di convertire in azioni ordinarie le azioni privilegiate.
6. Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
7. Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.
8. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:

a) operazioni di cui all'art.13 comma 3 lett. i) del presente Statuto,

ovvero

b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti.


TITOLO V Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi successivi al primo, e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.

(1.1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.

(1.2) Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre dovranno contenere candidati di genere diverso in ordine alternato e in egual proporzione se in numero pari, secondo, comunque, quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e ciò ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste medesime non potranno contenere nominativi che, alla data dell'Assemblea di rinnovo degli Organi, abbiano compiuto il 75° anno di età, avuto riguardo anche alle limitazioni di età previste per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e per la carica di Amministratore Delegato previste rispettivamente dagli articoli 13, comma 3 lett. b) e 18, comma 4. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.



Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre, inoltre, dovranno contenere un numero di candidati, specificamente indicati, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate non inferiore a due e comunque pari ad almeno un terzo dei candidati presentati nella lista.

Nel caso in cui a tale quota non corrisponda un numero intero, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.

- (1.3) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- (1.4) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.
- (1.5) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPs, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.
- (1.6) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:
 - a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori che rappresentano la metà di quelli da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;
 - b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via

secondo il numero degli amministratori ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 1.1 si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti - tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti - che avranno ottenuto il quoziente più elevato.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.



(1.7) Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.

~~2.~~ I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono avere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti.

~~3.~~ Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora peraltro venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori possono essere revocati dall'assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione avviene mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, che deve pervenire al domicilio dei componenti, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, o per le integrazioni dell'Ordine del Giorno, almeno 24 ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.

7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.
8. E' ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:
 - a) possano essere identificati;
 - b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
 - c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:
 - a) formulare le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le operazioni strategiche;
 - a) vigilare sulla corretta e coerente trasposizione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;
 - c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, approvare e modificare i principali regolamenti interni;
 - d) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
 - e) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;
 - f) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;



A handwritten signature is located at the bottom center of the page, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke.


- g) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;
 - h) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a uno o più Dirigenti Centrali della Società e il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
 - i) deliberare, su proposta dell'Amministratore Delegato o, qualora non sia stato nominato, del Direttore Generale, la nomina e la revoca dei responsabili di Direzione e dei responsabili delle strutture a riporto diretto dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
 - j) deliberare la nomina e la revoca dei responsabili delle strutture a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
 - l) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale;
 - m) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;
 - n) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;
 - o) deliberare annualmente il bilancio preventivo;
 - p) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - q) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - r) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
 - s) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;
 - t) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 8, del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno

trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, come previsto dall'art. 2391 del codice civile.

4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituiti i seguenti comitati con funzioni consultive e propositive, composti da amministratori, in maggioranza indipendenti, la cui attività è disciplinata da appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso:
 - a) un Comitato per la Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:
 - i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
 - ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;
 - b) un Comitato Controllo e Rischi la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, alla valutazione dell'adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento del suddetto sistema di controllo interno;
 - c) un Comitato per le Nomine i cui principali compiti sono:
 - i) proporre al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;
 - ii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato;
 - d) un Comitato, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.
2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Comitato Esecutivo al quale, nel rispetto delle vigenti norme di Statuto, può delegare proprie attribuzioni determinando i limiti della delega.
3. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina del Comitato Esecutivo, delega a tale organo poteri per l'erogazione del credito.
4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, la/e cui età non potrà/potranno essere superiore/i ad anni 67, al momento della nomina, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.
5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.
6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.



A handwritten signature in black ink is located at the bottom center of the page. The signature is stylized and appears to be a single letter 'A' or similar.

7. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
8. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 23, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.
9. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.

TITOLO VI Il Comitato Esecutivo

Articolo 19

1. Il Comitato Esecutivo è composto:
 - a) dal Presidente;
 - b) dal Vice Presidente o dai Vice Presidenti;
 - c) dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati, se nominati;
 - d) da membri del Consiglio di Amministrazione, scelti annualmente dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva all'Assemblea che approva il bilancio, in numero tale che il Comitato Esecutivo sia formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.
2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene normalmente una volta ogni quindici giorni utilizzando le stesse modalità previste dallo Statuto per la convocazione del Consiglio di Amministrazione in via ordinaria e per i casi d'urgenza. Il Comitato Esecutivo può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, o individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Segretario del Comitato è scelto dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, fra i Dirigenti della Società.
5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

6. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.
7. Alle riunioni assistono i membri del Collegio Sindacale.
8. I verbali delle singole adunanze, trascritti nell'apposito libro, sono tenuti a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20

1. Il Comitato Esecutivo esercita i poteri e le attribuzioni delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di necessità ed urgenza il Comitato Esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva del Consiglio stesso. Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Articolo 21

1. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo.

TITOLO VII Gli Amministratori Delegati

Articolo 22

1. L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 23, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 23, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.
3. Per l'Amministratore Delegato uscente o gli Amministratori Delegati uscenti non si applicano le limitazioni di cui all'art.15, comma 1 relative al numero massimo di mandati.



A large, stylized handwritten signature in black ink is located at the bottom center of the page.

TITOLO VIII Il Presidente

Articolo 23

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- c) nei casi di necessità ed urgenza e qualora non possa provvedere il Comitato Esecutivo, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta del Direttore Generale, qualora trattisi di erogazioni del credito o attengano al personale, e sentito il Direttore Generale stesso nelle altre materie. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;
- d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa. Consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari;
- e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;
- f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori;
- g) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.

~~2.~~ In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente, ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente che il Consiglio di Amministrazione indica nella prima riunione successiva all'assemblea che ha nominato i due Vice Presidenti; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le facoltà ed i poteri del Presidente sono esercitati dall'altro Vice Presidente.

3. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, di quello indicato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al precedente comma 2 ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dell'altro Vice Presidente, fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ovvero del Vice Presidente indicato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IX Il Direttore Generale

Articolo 24

1. Il Direttore Generale, oltre alle attribuzioni deferitegli dal presente statuto, ai poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:
 - a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, sovrintende alla struttura organizzativa della Società e ne è responsabile;
 - b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente al Consiglio di Amministrazione e da questo non delegati al Comitato Esecutivo e all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati;
 - c) avanza motivate proposte ai competenti organi amministrativi in tema di credito, di coordinamento operativo del Gruppo bancario, di personale e di spese generali; presenta agli stessi organi amministrativi motivate relazioni su quant'altro di competenza deliberativa degli stessi;
 - d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato o degli Amministratori Delegati, nonché al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto degli indirizzi generali e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. d);
 - e) consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente;
 - f) è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

Articolo 25

1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali, dei Dirigenti Centrali e degli altri Dirigenti.
2. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Filiali, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, ai dipendenti indicati all'art. 34, comma secondo, e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.
3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.



A handwritten signature in black ink is located at the bottom center of the page. The signature is stylized and appears to be a single letter 'A' or a similar character.

TITOLO X Il Collegio Sindacale

Articolo 26

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
 - (3.1) Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
 - (3.2) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al sesto comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
 - (3.3) Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.
 - (3.4) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 6 nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; e (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli


incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate.

La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa vigente. In tal caso la soglia per la presentazione delle liste previste dal precedente comma (3.3) sono ridotte alla metà.

(3.5.) Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:

- a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato - ovvero il secondo candidato qualora il primo sia dello stesso genere del primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti - della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.



In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Qualora in base ai predetti criteri di subentro del Sindaco supplente non venga rispettato l'equilibrio dei generi, subentrerà il Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato indipendentemente dalla appartenenza dello stesso alla lista del Sindaco sostituito.

Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'assemblea a maggioranza relativa. E' fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente.

4. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
5. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.
6. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.
I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al comma 3 del presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.
Possono essere nominati nel numero massimo di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente anche coloro che non posseggano i requisiti di cui sopra, purché abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, creditizie, assicurative e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società, ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, intendendosi per materie e settori strettamente attinenti quelli comunque funzionali alle attività elencate al precedente articolo 3.
7. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 6, terzo periodo, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 6, terzo periodo.
8. Ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
9. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO XI

Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci

Articolo 27

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. m).
2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.
3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, compresi tra questi quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 17 comma 4, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.



A handwritten signature, possibly "A", is written at the bottom center of the page.

TITOLO XII Rappresentante comune degli azionisti di risparmio

Articolo 28

1. Qualora la Società emetta azioni di risparmio sarà nominato il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, il quale avrà le seguenti caratteristiche.
2. Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre anni. Egli è soggetto agli obblighi ed esercita le funzioni previste dalla legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli amministratori da tenersi presso gli uffici della Società, dovrà informare adeguatamente il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio.

TITOLO XIII Le Strutture periferiche

Articolo 29

1. Le strutture periferiche sono costituite da sedi secondarie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Generale e in conformità alle disposizioni da questa emanate, in ottemperanza al modello organizzativo.

TITOLO XIV Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari

Articolo 30

1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 31

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto.

TITOLO XV Bilancio e utili

Articolo 32

1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 33

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:
 - a) ~~10%~~ alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
 - b) ~~alla costituzione ed all'incremento di una riserva statutaria in misura non inferiore al 15% e nella misura di almeno il 25% dal momento in cui la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.~~
2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti. Il dividendo è assegnato a tutte le azioni, in modo che alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato fino al venti per cento rispetto a quello delle azioni ordinarie, e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.
3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO XVI Facoltà di firma

Articolo 34

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Società:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;
 - c) l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;
 - d) il Direttore Generale.
2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti Centrali, gli altri Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all'incarico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.



A handwritten signature is located at the bottom center of the page.

TITOLO XVII Liquidazione

Articolo 35

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

**GUIDA PER L'AZIONISTA
DELLA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA**



INDICE GENERALE

| | |
|--|---------|
| PREMESSA | pag. 3 |
| PAR. 1 – <i>Convocazione e costituzione dell'assemblea</i> | pag. 4 |
| PAR. 2 – <i>Intervento, rappresentanza ed esercizio del diritto di voto in assemblea</i> | pag. 7 |
| PAR. 3 – <i>Informativa assembleare</i> | pag. 14 |


PREMESSA

Con il D.lgs. n. 27/2010 (entrato in vigore il 20 marzo 2010), è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva 2007/36/CE dell'11 Luglio 2007 sugli shareholders' rights, finalizzata essenzialmente a consentire una maggior partecipazione dei soci agli eventi assembleari delle società quotate nonché a garantire agli stessi una maggiore informazione soprattutto in fase pre-assembleare.

Sostanzialmente, il decreto legislativo – che modifica alcune disposizioni del Codice Civile e del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) ha apportato modifiche sull'organizzazione e sul funzionamento dell'assemblea delle società quotate e ha introdotto nuovi diritti degli azionisti e rafforzato i diritti già riconosciuti, nell'ottica di valorizzazione dell'assemblea come momento di confronto e dialogo fra soci e organi di gestione della società.

Successivamente, con il D. lgs. 18 giugno 2012 n. 91 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2012, n. 152) sono state emanate delle misure correttive volte a risolvere alcune criticità sorte a seguito del recepimento della citata normativa .

In considerazione di questo notevole intervento da parte del legislatore, pensando di fare cosa gradita agli azionisti della nostra banca è stato predisposto il presente documento che riepiloga le principali disposizioni normative e regolamentari relative all'evento assembleare.



A handwritten signature, possibly of the same person as the one over the stamp, located at the bottom center of the page.

PARAGRAFO N. 1

CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

a) Codice Civile

Sezione VI Dell'assemblea

Art. 2363.

Luogo di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 2366.

Formalità per la convocazione.

L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 2367.

Convocazione su richiesta di soci.

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 2368.

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea

straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 2369.

Seconda convocazione e convocazioni successive.

Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351.

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

b) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Sezione II

Diritti dei soci

Art. 125-bis

(Avviso di convocazione dell'assemblea)

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nonché con le altre modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani
2. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione mediante voto di lista dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione è anticipato al quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea.
3. Per le assemblee previste dagli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile, il termine indicato nel comma 1 è posticipato al ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea.



A handwritten signature or mark is located at the bottom center of the page, consisting of a large, stylized loop and a vertical line.

4. L'avviso di convocazione reca:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;
- b) una descrizione chiara e precisa delle procedure da rispettare per poter partecipare e votare in assemblea, ivi comprese le informazioni riguardanti:
 - 1) i termini per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno, nonché, anche mediante riferimento al sito Internet della società, le eventuali ulteriori modalità per l'esercizio di tali diritti;
 - 2) la procedura per l'esercizio del voto per delega e, in particolare, le modalità per il reperimento dei moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega nonché le modalità per l'eventuale notifica, anche elettronica, delle deleghe di voto;
 - 3) la procedura per il conferimento delle deleghe al soggetto eventualmente designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, con la precisazione che la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto; 4) le procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici, se previsto dallo statuto;
- c) la data indicata nell'articolo 83-sexies, comma 2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea;
- d) le modalità e i termini di reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'assemblea;
- d-bis) le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza;
- e) l'indirizzo del sito Internet indicato nell'articolo 125-quater;
- f) le altre informazioni la cui indicazione nell'avviso di convocazione è richiesta da altre disposizioni.

Art. 126

(Convocazioni successive alla prima)

1. ...omissis...abrogato

2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall'articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 2, le liste per l'elezione di componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni.

3. ...omissis... abrogato

4. ...omissis...

5. ...omissis...

Art. 126-bis

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.

2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.

4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.

5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

PARAGRAFO N. 2

INTERVENTO, RAPPRESENTANZA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

a) Codice Civile

Art. 2370.

Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto.

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Art. 2372.

Rappresentanza nell'assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentativi diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2359.

b) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 83-sexies

(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata.

4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine stabilito nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5.

5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

5.. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi.

Art. 83-duodecies

(Identificazione degli azionisti)

1. Ove previsto dallo statuto, le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento 414.

3. Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di cui al comma 1, la società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra la società ed i soci richiedenti secondo i

criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.

4. Le società pubblicano, con le modalità e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci.

5. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.

Sezione II-ter

Delega di voto

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.

2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.

3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.

4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.

5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.

7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;


c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.



4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Sezione III

Sollecitazione di deleghe

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.

2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 141

(Associazioni di azionisti)

1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:

- a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
- b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
- c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b).

Art. 142

(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143

(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.

2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144

(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:


- a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
- b) le procedure di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
- c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.

2. La Consob può:

- a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
- c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1

3. ...omissis....

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.



c) Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. "Regolamento Emittenti")

TITOLO IV

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Capo I

Deleghe di voto

Art. 134

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Il modulo di delega previsto dall'articolo 135-undecies del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell'Allegato 5A.
2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

Capo II

Sollecitazione di deleghe

Art. 135

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo intermediario" stabilite nell' articolo 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.
2. L'avviso indica:
 - a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
 - b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
 - c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
 - d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
 - e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
4. omissis abrogato.
5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.
7. A richiesta del promotore:
 - a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

- b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
 - i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
- c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.
3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle

istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.

2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.

PARAGRAFO N. 3

INFORMATIVA ASSEMBLEARE

a) D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 125-ter

(Relazioni sulle materie all'ordine del giorno)

1. Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

2. Le relazioni predisposte ai sensi di altre norme di legge sono messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità previste dal comma 1. La relazione di cui all'articolo 2446, primo comma, del codice civile è messa a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 154-ter, commi 1, 1-bis e 1-ter.

3. Nel caso di convocazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile, la relazione sulle materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'assemblea. L'organo di amministrazione ovvero i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, ove abbiano provveduto alla convocazione ai sensi dell'articolo 2367, secondo comma, primo periodo, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea con le modalità di cui al comma 1.

Art. 127-ter

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

1-bis. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'assemblea devono pervenire alla società. Il termine non può essere anteriore a tre giorni precedenti la data dell'assemblea in prima o unica convocazione, ovvero a cinque giorni qualora l'avviso di convocazione preveda che la società fornisca, prima dell'assemblea, una risposta alle domande pervenute. In tal caso le risposte sono fornite almeno due giorni prima dell'assemblea anche mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito Internet della società.

2. Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito Internet della società indicata nel comma 1-bis ovvero quando la risposta sia stata pubblicata ai sensi del medesimo comma.

3. Si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

b) Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (c.d. "Regolamento Emittenti")

Art. 84-ter

(Relazioni illustrative)


1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità indicate dagli articoli 65 bis comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, le relazioni previste dall'articolo 125-ter, commi 1 e 3, del Testo unico.

Art. 85


(Verbali assembleari)

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti valori mobiliari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'Allegato 3E.

1-bis. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate dagli articoli 65 bis comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.



A large, stylized handwritten signature in black ink is located at the bottom center of the page.



Riferimenti normativi in tema di legittimazione ad intervenire in assemblea ed esercitare il voto:

Casi in cui non c'è legittimazione ad intervenire in assemblea ed esercitare il voto:

- 1) Coloro per i quali non sia pervenuta all'emittente da parte dell'intermediario la comunicazione prevista dall'art. 83 - *sexies* del D.Lgs. n.58/98 (Testo Unico della Finanza- T.U.F.) , **entro l'inizio dei lavori assembleari**

Casi in cui c'è diritto d'intervento ma non di voto:

- 1) **In caso di non effettuazione della comunicazione alla società emittente dell'esistenza di patti parasociali e di mancata dichiarazione in apertura di ogni assemblea**, si applica l'art. 2341 ter, comma secondo, del Codice Civile, che prevede che in mancanza di detta comunicazione circa l'esistenza di un patto parasociale resa in apertura di assemblea "*.....i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norme dell'art. 2377*".
- 2) L'articolo 2359 bis del c.c. stabilisce che **la società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della società controllante.**
- 3) L'art. 1 del Decreto del Ministro del Tesoro del 18/01/1998 n. 144 **vieta l'esercizio del diritto di voto "a chiunque partecipa in una banca in misura superiore al 5% del capitale " qualora sia stato condannato a determinate pene detentive ovvero sottoposto a determinate misure di prevenzione"**;

I Art. 1: onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.

1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.


2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento.

6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom of the page.

4) L'art. 24 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario-T.U.B.) "*Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione*" prevede:

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19² non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'art. 20³."

2 19. Autorizzazioni

1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.

4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.

5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio

6. [abrogato].

7. [abrogato].

8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto

9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole..

320. Obblighi di comunicazione

1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità e i termini delle comunicazioni previste dal comma 2 (~~79~~).

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia 3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. “

5) L'art.25 del testo unico delle leggi bancarie (D.Lgs. n.385/1993) *Requisiti di onorabilità dei partecipanti* prevede:

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'articolo ~~17, comma 3~~, della ~~legge 23 agosto 1988, n. 400~~, i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 (cfr.art.1.DM 18/01/1998 n. 144 in nota al punto 4 del presente documento).

2. (abrogato).

6) Per completezza, infine, si riporta l'art. 140 sempre del T.U.B. “*Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti a un gruppo bancario ed in intermediari finanziari*”.

1.L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21⁴, commi 1, 2, 3 e 4, 63⁵ è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.820 a euro 258.225.

4 Art. 21. Richiesta di informazioni.

1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in banche l'indicazione dei soggetti controllanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richianda, le generalità dei fiducianti.

4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere richieste anche a soggetti stranieri.

5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che interessano società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato.

5 Art. 63. Partecipazioni

1. Alle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capi III e IV.

2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'art. 21.(6) Art.110. *Rinvio*.

1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78, 79 e 82



1-bis. L'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110 (6), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 150.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1bis fornisce indicazioni false è punito con l'arresto fino a tre anni.

7) **Ai sensi dell'art. 14, comma 7, dello Statuto_ "...Qualora una fondazione bancaria in sede di assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.**

8) L'art. 110 del D.Lgs n. 58/98 " *Inadempimento degli obblighi* " stabilisce:

1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, **il diritto di voto inerente all'intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e i titoli eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere alienati entro dodici mesi.** Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all'alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l'altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all'alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell'offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.

1-ter. L'alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell'offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma 1 .10) Per l'ipotesi di omessa comunicazione di partecipazioni rilevanti, l'art. 120 del D.lgs. n. 58/98 *Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti* prevede :

1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto.

2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB.

2-bis. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.

3. Abrogato 4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento:

a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 che comportano obbligo di comunicazione;

b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio;

c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest'ultima;

d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico,;

d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;

d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle presenti disposizioni.

5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

9) Per l'ipotesi di **violazione di obblighi in tema di partecipazioni reciproche**, l'art. 121 del Dlgs n. 58/98 *Disciplina delle partecipazioni reciproche*. sancisce che:

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti i limiti indicati nell'articolo 120, commi 2, la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo.

2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1 è elevato al cinque per cento a condizione che il superamento del due per cento da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate.

3. Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale in una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato è sospeso. Se non è possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.

4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 120, comma 4, lettera b).

5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie.

6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.

- 10) Per il caso di **omissione degli adempimenti informativi inerenti patti parasociali** l'art. 122 del D.lgs. n. 58/98 *Patti parasociali* stabilisce che:
1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione sono:
 - a) comunicati alla Consob;
 - b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;
 - c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;
 - d) comunicati alle società con azioni quotate.
 2. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.
 3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
 4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6.
 5. Il presente articolo si applica anche ai patti, in qualunque forma stipulati:
 - a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
 - b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
 - c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
 - d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società;

d-bis) volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

5-bis. Ai patti di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter del codice civile.

5-ter. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2.
- 11) Relativamente al **rappresentante designato** l'art. 135 undecies del D.lgs. n. 58/98 *Rappresentante designato dalla società con azioni quotate* stabilisce che :
1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
 2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
 3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state

conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni

12) In relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, nell'ambito di una procedura di sollecitazione di deleghe, l'art. 138 del Regolamento Emittenti, delibera n. 11971/98 Conferimento e revoca della delega di voto prevede che:

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.


4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.



7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A' or a similar symbol, located at the bottom center of the page.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (di seguito "Società").

Art. 2
Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Possono essere presenti in Assemblea, su invito del Presidente, dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo Monte Paschi o di società controllate dalla Banca o rappresentanti della società di revisione e altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'Assemblea, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali aziendali. I suddetti non avranno diritto di intervento, salvo quanto indicato al successivo articolo 4.4.
3. Possono altresì assistere all'Assemblea, su consenso del Presidente, senza diritto di intervento e quali semplici osservatori, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società. Essi dovranno prendere posto in un apposito spazio loro riservato.
4. Tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno preventivamente identificati e muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
5. Il Presidente prima della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo. Il loro elenco nominativo è messo a disposizione degli astanti e viene allegato al verbale di Assemblea.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e accesso ai locali della riunione

1. Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione ed almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea si avvale, all'uopo, di appositi incaricati muniti di contrassegno di riconoscimento. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire agli incaricati all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione in corso di validità. Gli incaricati rilasciano agli aventi diritto al voto idonei strumenti, anche elettronici, da utilizzare in modo strettamente personale per segnalare l'ingresso e l'uscita dall'area Assembleare e per le operazioni di voto e che devono essere da essi custoditi fino a che non abbiano assolto a quanto sopra, avvalendosi se del caso dell'assistenza del personale di servizio, ed alla restituzione da avvenire al momento dell'allontanamento dal luogo ove si tiene l'Assemblea.
2. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, gli aventi diritto al voto o i relativi delegati, possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla Società, secondo la normativa vigente e con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
3. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soggetti aventi diritto al voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla Società, secondo la normativa vigente con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
4. I promotori che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto e i rappresentanti delle associazioni che abbiano raccolto le deleghe degli associati devono trasmettere alla società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'ora della convocazione ed in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
5. Salva autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione è vietato l'utilizzo di apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
6. Salvo diversa indicazione del Presidente, i lavori dell'Assemblea sono oggetto di riprese audio e/o video soltanto per la proiezione in locali collegati con impianto a circuito chiuso, anche per fornire supporto alla predisposizione delle risposte in Assemblea; le relative registrazioni sono utilizzate dal Notaio ovvero dal Segretario per la redazione del verbale Assembleare.
7. E' vietato introdurre nella sala dell'Assemblea oggetti pericolosi e armi di qualsiasi tipo, anche improprie.
8. L'adunanza Assembleare può tenersi anche in più sale che nel loro insieme costituiscono l'area Assembleare purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti in discussione.



A handwritten signature, possibly of the President or a representative, located at the bottom center of the page.

Art. 4

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, colui che lo sostituisce a norma di Statuto.
2. Oltre alle prerogative ad esso riconosciute dalla legge e dallo Statuto, compete al Presidente dell'Assemblea di assicurare il corretto svolgimento dei lavori Assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti nonché il rispetto dei doveri di ciascuno. Egli interviene al fine di reprimere ogni abuso, assumendo i provvedimenti e le misure che ritiene più idonei a seconda delle circostanze.
3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio richiesto dal Presidente. Il segretario e il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio unicamente ai fini della predisposizione del verbale.
4. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti e di effettuare comunicazioni.
5. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
6. Il Presidente, anche su segnalazione del degli incaricati di cui all'art. 3 comma 1 e/o del segretario/Notaio, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento e dà le relative indicazioni ai suddetti incaricati.
7. Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto in proprio o per delega presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiarerà aperti i lavori Assembleari.
8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione della stessa, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, potrà seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e potrà disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione ove gli stessi presentino elementi di oggettivo collegamento.
2. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'Assemblea secondo le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto per le sue deliberazioni, il Presidente potrà astenersi dalla lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi dell'art. 125 – ter del TUF ed art. 72 del Regolamento Consob inerenti il/i punto/i all'ordine del giorno previamente messe a disposizione degli interessati nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti.

Art. 6
Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente dell'Assemblea regola lo svolgimento della discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e ai soggetti aventi diritto al voto che l'abbiano richiesta.
2. Ogni avente diritto al voto presente ha diritto di prendere la parola una sola volta su ciascun argomento posto all'ordine del giorno chiedendo informazioni e/o facendo osservazioni – fermo restando quanto previsto al successivo comma n.8 - fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione oggetto della stesso.
3. Il Presidente ha pieni poteri per dirigere e regolare la discussione ed esercita tale prerogative avendo riguardo all'interesse a garantire la correttezza del voto Assembleare, assicurando - ove ne ricorra la necessità - che la durata dei lavori Assembleari non pregiudichi la possibilità di partecipare e di esprimere il voto, nonché impedendo che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea. Il Presidente stabilisce le modalità per formulare la richiesta di intervento, la durata massima e l'ordine degli interventi.
4. Gli aventi diritto al voto possono avere la parola solo dopo l'apertura della discussione e su chiamata del Presidente. Gli interventi devono essere esclusivamente pertinenti alle materie trattate e devono essere contenuti nei limiti di tempo fissati dal Presidente; ove l'intervenuto non si attenga, il Presidente lo invita a concludere entro un breve tempo anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici, trascorso il quale può togliere la parola.
5. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può disporre l'allontanamento fino al termine della discussione di chiunque impedisca di far parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolino il regolare svolgimento dell'Assemblea ovvero chiunque effettui riprese audio e/o video non autorizzate dopo essere stato preventivamente richiamato.
6. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
7. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente Regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
8. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica per una durata stabilita di volta in volta dal Presidente.
9. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7
Sospensione dei lavori

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori motivando la decisione e indicando la durata della sospensione.



A handwritten signature, possibly of the President, written in black ink.

Art. 8
Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'art. 6 del presente Regolamento.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9
Votazione

1. Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, comunica all'Assemblea i risultati delle votazioni e dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto sociale.

Art. 10
Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Art. 11

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire mediante deliberazione dell'Assemblea Ordinaria sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi e degli adempimenti formali e procedurali richiesti dalla normativa vigente.